

STATUTO

Art. 1 - COSTITUZIONE, DENOMINAZIONE, SEDE E DURATA.

- 1) Costituita in San Damiano d'Asti presso la Parrocchia dei Cosma e Damiano, l'**Associazione di Volontariato denominata "L'albero della vita"** ha sede legale presso 'Casa Bosticco', Borgata San Giacomo 1, a San Damiano d'Asti.
- 2) L'eventuale variazione della sede sociale potrà essere decisa con delibere del Consiglio e non richiederà formale variazione del presente statuto.
- 3) La durata dell'Associazione non è predeterminata ma potrà essere sciolta con delibera dell'Assemblea straordinaria e con la maggioranza prevista all'art. 9.

Art. 2 – OBIETTIVI E PRINCIPI ISPIRATORI.

- 1) L'Associazione si prefigge i seguenti obiettivi:

1.1 Creare fraternità e comunità che, nel quotidiano o nel tempo libero e della festa, siano sollecite verso giovani e adulti che temporaneamente o permanentemente vivano stati di debolezza (intellettiva, psichica, mentale, fisica, sociale) attivandosi affinché trovino il loro posto nella Società civile e nella Chiesa.

1.2 Rivelare il dono proprio di ogni persona che attraverso la condizione di debolezza desidera condividere la propria storia e la propria vita. Sono loro il cuore e il 'cemento' della comunità.

1.3 L'associazione, attraverso le sue attività di volontariato non vuole proporsi come una soluzione ma come un segno di una società realmente umana fondata sull'accoglienza e sul rispetto dei più piccoli e dei più deboli.

1.4 In un mondo diviso *l'Albero della vita* vuole essere un segno di speranza, di unità, di fedeltà, di riconciliazione, di alleanza tra persone più forti e più deboli a livello intellettuale, psichico o lavorativo, con origini sociali, religiose e culturali diverse.

- 2) L'associazione si ispira ai seguenti principi di solidarietà sociale:

2.1 Crediamo che ogni persona, qualunque siano i suoi doni o i suoi limiti, condivide una comune umanità. Ha un valore unico e sacro e possiede eguale dignità e gli stessi diritti. I diritti fondamentali della persona non sono solo il diritto alla vita, alle cure, all'educazione, al lavoro e ad avere una sua casa ma anche i bisogni più profondi dell'essere umano quale di amare ed essere amato, il diritto all'amicizia, alla comunione e alla vita spirituale.

2.2 Crediamo che la persona ferita nelle sue capacità (intellettive, affettive, sensoriali, fisiche) o nella sua mente abbia delle possibilità di amore e di comunione e ereditiamo che proprio a causa della sua povertà, Dio la ami in maniera privilegiata.

2.3 Per il suo svantaggio o per l'abbandono o per le ferite ricevute la persona debole può presentare degli aspetti urtanti, ma può avere anche delle qualità di semplicità, accoglienza, gioia e pace che si rivelano quando la persona riceve quella sicurezza, quella fiducia, quell'affetto di cui ha bisogno, in un ambiente dove sia incoraggiata, riconosciuta, accettata, sostenuta da relazioni calorose e vere. Solo a queste condizioni è possibile sviluppare le sue capacità e i suoi doni.

2.4 Nella sua sobrietà la persona debole ha il dono di toccare i cuori e di chiamare all'unità. Per una società è un richiamo vivo dei valori essenziali del cuore senza i quali il sapere, il potere e l'agire perdono il loro senso e sono sviati dal loro fine.

2.5 La debolezza e la vulnerabilità della persona umana, non sono un ostacolo ma possono favorire l'unione con Dio. In effetti, è spesso attraverso la debolezza riconosciuta e accettata che si rivela l'amore liberatore di Dio nelle diverse confessioni religiose.

3) Per la realizzazione degli obiettivi prefissi e nell'intento di agire a favore di tutta la collettività, l'Associazione intende impegnarsi a:

3.1 Rimuovere ostacoli culturali, strutturali, sociali e religiosi:

- avviando per giovani e adulti iniziative di formazione e di sensibilizzazione che, usando linguaggi nuovi e appropriati, favoriscano il superamento dello stigma, dei pregiudizi e delle barriere culturali.

3.2 Sollecitare politiche sociali a favore delle persone deboli:

- partecipando alle strutture ecclesiali e della società civile per meglio far sentire la propria voce sul piano politico e legislativo.

3.3 Integrare il funzionamento dei servizi:

- continuando l'esperienza originaria del gruppo 'Cenacolo' come fraternità del sabato sera.
- attivando nuove risorse per affrontare in modo sempre più adeguato le sofferenze dell'uomo debole (giovane e adulto) e della sua famiglia, in particolare nel mondo del lavoro e dell'accoglienza quotidiana.

4) Le attività di cui al comma precedente, vengono svolte dall'Associazione prevalentemente tramite le prestazioni fornite dai propri aderenti: giovani e adulti.

5) L'attività degli aderenti non può essere retribuita in alcun modo nemmeno da eventuali diretti beneficiari. Agli aderenti possono solo essere rimborsate dall'Associazione, previa documentazione ed entro limiti preventivamente stabiliti, le spese vive effettivamente sostenute per le attività prestate.

Art. 3 – NATURA

1) L'Associazione è apartitica e non persegue fini di lucro. Pur essendo ispirata ai fondamenti antropologici, etici e spirituali del cristianesimo al suo interno sono accolte persone di ogni estrazione, politica, religiosa e di ogni nazionalità purché non in conflitto con gli obiettivi e i principi ispiratori dell'associazione.

Art. 4 – PATRIMONIO, RISORSE ECONOMICHE ED ESERCIZIO SOCIALE.

1) Il Patrimonio è costituito da:

- 1.1 beni mobili ed immobili che sono o diverranno di proprietà dell'Associazione;
 - 1.2 da eventuali fondi di riserva costituiti con le eccedenze di bilancio;
 - 1.3 da eventuali erogazioni, donazioni o lasciti pervenuti alla Associazione.
- 2) L'Associazione trae le risorse economiche per il funzionamento e per lo svolgimento delle proprie attività da:
- 2.1 quote associative e contributi degli aderenti;
 - 2.2 contributi di privati;
 - 2.3 contributi dello stato, di enti ed istituzioni pubbliche finalizzati esclusivamente al sostegno di specifiche e documentate attività o progetti;
 - 2.4 donazioni e lasciti testamentari;
 - 2.5 rimborsi derivanti da convenzioni;
 - 2.6 entrate derivanti da attività commerciali e produttivo marginali.
- 3) L'esercizio sociale dell'Associazione ha inizio e termine rispettivamente il 1° gennaio ed il 31 dicembre di ogni anno. Al termine di ogni esercizio il Consiglio redige il bilancio e lo sottopone per l'approvazione all'Assemblea dei soci entro il mese di aprile.

Art. 5 - MEMBRI DELL'ASSOCIAZIONE.

- 1) Il numero degli aderenti è illimitato.
- 2) Sono membri di diritto i **Soci Fondatori** firmatari dell'Atto Costitutivo dell'Associazione.
- 3) Possono far parte dell'Associazione tutti coloro che s'impegnano a rispettare il presente Statuto e siano valutati idonei dal Consiglio.
- 4) Diventano **Soci ordinari** dell'Associazione giovani, adulti e famiglie che, avendone fatto domanda, ed impegnandosi a contribuire alla realizzazione degli scopi dell'Associazione, vengano ammessi dal Consiglio e versino, all'atto dell'ammissione, la quota stabilita dall'Assemblea.
- 5) Sono **Soci sostenitori** sono quelle persone che condividono le finalità dell'associazione e partecipano alla realizzazione degli scopi statutari mediante contributi e sostegno economico.
- 6) Sono nominati **Membrì onorari** sono quelle persone alle quali l'associazione deve particolare riconoscenza e vengono nominati dall'Assemblea ordinaria dei soci su proposta del Consiglio Direttivo. I membri onorari, non pagando la quota sociale non sono soci e pertanto non godono degli stessi diritti e non hanno gli stessi obblighi degli altri soci

Art. 6 - CRITERI DI AMMISSIONE ED ESCLUSIONE DEGLI ADERENTI.

- 1) L'ammissione a Socio, deliberata dal Consiglio, è subordinata alla presentazione di apposita domanda da parte degli interessati.
- 2) Il Consiglio dispone per l'annotazione dei nuovi aderenti del libro dei Soci dopo che gli stessi avranno versato la quota associativa stabilita e deliberata annualmente dall'Assemblea in seduta ordinaria.
- 3) Dalla qualità di Socio si decade:
 - 3.1 per recesso;

- 3.2 per esclusione conseguente a comportamento contrastante con gli scopi dell'Associazione;
- 3.3 per decadenza conseguente al mancato pagamento della quota annuale.
- 3.4 dopo sei mesi di inattività ingiustificata.

- 4) L'esclusione dei soci è deliberata dall'Assemblea dei soci su proposta del Consiglio.
Prima di procedere all'esclusione di un Associato, devono essergli contestati per iscritto gli addebiti che gli vengono mossi, consentendogli facoltà di replica.
- 5) Il recesso da parte dei soci deve essere comunicato, in forma scritta all'Associazione, almeno due mesi prima dello scadere dell'anno sociale in corso.
- 6) Il Socio receduto, escluso o decaduto non ha diritto alla restituzione delle quote associative versate.

Art. 7 - DOVERI E DIRITTI DEGLI ASSOCIATI.

- 1) I Soci sono tenuti:
 - 1.1 ad osservare il presente statuto, i regolamenti interni e le deliberazioni legalmente adottate dagli organi associativi;
 - 1.2 a mantenere sempre un comportamento degno nei confronti dell'Associazione;
 - 1.3 a versare la quota associativa di cui al precedente articolo.
- 2) I Soci hanno diritto:
 - 2.1 a partecipare a tutte le attività promosse dall'Associazione;
 - 2.2 a partecipare all'Assemblea con diritto di voto;
 - 2.3 ad accedere alle cariche associative.
- 3) Adesione:
L'adesione alla Associazione è a tempo indeterminato fatto salvo il diritto di recesso.

Art. 8 – ORGANI DELL'ASSOCIAZIONE

Sono organi dell'Associazione:

- 1 L'Assemblea dei Soci.
- 2 Il Consiglio.
- 3 Il Presidente.
- 4 Il Collegio dei Probiviri.

Per il buon funzionamento dell'associazione e per il raggiungimento delle sue finalità sono considerati indispensabili due altri ruoli che per l'assolvimento delle loro funzioni necessitano di piena autonomia:

- a) Il Responsabile Medico.
- b) L'Assistente Spirituale.

Art. 9 - L'ASSEMBLEA.

- 1) L'Assemblea è composta da tutti i soci e può essere ordinaria e straordinaria. Ogni Associato

potrà farsi rappresentare in Assemblea da un altro Associato con delega scritta. Ogni Socio non può ricevere più di due deleghe.

- 2) L'Assemblea ordinaria indirizza tutta l'attività dell'Associazione ed inoltre:
 - 2.1 elegge il Presidente, il Consiglio, e il Collegio dei Proviviri;
 - 2.2 approva il bilancio preventivo e consuntivo relativamente ad ogni esercizio sociale;
 - 2.3 approva lo Statuto, l'eventuale Regolamento interno e le relative variazioni;
 - 2.4 delibera l'entità della quota associativa annuale;
 - 2.5 delibera l'esclusione degli associati;
 - 2.6 si esprime sui ricorsi relativi alla reiezione di domande di ammissione di nuovi Associati.
- 3) L'Assemblea ordinaria viene convocata dal Presidente del Consiglio almeno una volta all'anno per l'approvazione del bilancio ed ogni qualvolta lo stesso Presidente, od almeno 3 membri del Consiglio Direttivo od 1/10 degli Associati ne facciano richiesta.
- 4) L'Assemblea straordinaria delibera sulle modifiche all'Atto Costitutivo e dello Statuto, sullo scioglimento dell'Associazione e sulla devoluzione dell'eventuale patrimonio residuo.
- 5) L'Assemblea ordinaria e quella straordinaria sono presiedute dal Presidente del Consiglio o, in sua assenza, dal Vice-Presidente ed in assenza da altro membro del Consiglio eletto dai presenti.
- 6) Le convocazioni devono essere effettuate mediante avviso scritto da inoltrarsi almeno quindici giorni prima della data di riunione.
In difetto di convocazione saranno ugualmente valide le adunanze a cui partecipano di persona o per delega tutti i Soci e l'intero Consiglio.
- 7) L'Assemblea ordinaria è validamente costituita in prima convocazione quando sia presente o rappresentata almeno la metà più uno dei soci, in seconda convocazione, l'Assemblea è validamente costituita qualunque sia il numero dei Soci intervenuti o rappresentati.
- 8) Le deliberazioni dell'Assemblea ordinaria sono valide quando, siano approvate dalla metà più uno dei Soci in prima convocazione e dalla metà più uno dei presenti in seconda convocazione.
- 9) L'Assemblea straordinaria è validamente costituita quando siano presenti o rappresentati almeno i 3/4 dei Soci e le deliberazioni sono valide quando, siano approvate dalla metà più uno degli Associati.
Per lo scioglimento dell'Associazione e la devoluzione del patrimonio residuo occorre il voto favorevole di almeno i 3/4 degli Associati.
- 10) I verbali di ogni riunione dell'Assemblea, redatti a cura del Segretario e sottoscritti dallo stesso e da chi ha presieduto l'adunanza sono conservati agli atti e devono essere accessibili agli Associati.

Art. 10 - IL CONSIGLIO.

- 1) Il Consiglio è formato da un numero di membri non inferiore a 5 e non superiore a 12.
I membri del Consiglio Direttivo rimangono in carica tre anni e sono rieleggibili più mandati.
Possono far parte del Consiglio esclusivamente gli Associati.

- 2) Nel caso in cui, per dimissioni o altre cause, uno dei componenti del Consiglio decada dall'incarico il Consiglio provvede alla sua sostituzione nominando il primo tra i non eletti che rimane in carica fino allo scadere dell'intero Consiglio. Nel caso decada oltre la metà dei membri del Consiglio, l'Assemblea deve provvedere alla nomina di un nuovo Consiglio.
- 3) Al Consiglio spetta di:
 - 3.1 curare l'esecuzione delle deliberazioni dell'Assemblea;
 - 3.2 provvedere per la stesura del bilancio preventivo e consuntivo;
 - 3.3 nominare il Responsabile Medico, l'Assistente Spirituale, il Vice-Presidente, il Segretario e l'Economo;
 - 3.4 deliberare sulle domande di nuove adesioni;
 - 3.5 provvedere agli affari di ordinaria e straordinaria amministrazione che non siano di competenza dell'Assemblea dei Soci.
- 4) Il Consiglio è presieduto dal Presidente o in caso di sua assenza dal Vice-Presidente ed, in assenza di quest'ultimo, dal membro più anziano per età.
- 5) Il Consiglio è convocato di regola ogni mese ed ogni qualvolta il Presidente, od in sua vece il Vice-Presidente, lo ritenga opportuno, o quando almeno la metà dei componenti ne faccia richiesta scritta. Assume le proprie deliberazioni con la presenza della maggioranza dei suoi membri ed il voto favorevole della maggioranza degli intervenuti.
- 6) I verbali di ogni adunanza del Consiglio, redatti a cura del Segretario e sottoscritti dallo stesso e da chi ha presieduto l'adunanza, sono conservati agli atti e sono resi accessibili a tutti i Soci.

Art. 11 - IL PRESIDENTE.

- 1) Al Presidente, nominato dal Consiglio è attribuita la rappresentanza legale dell'Associazione di fronte a terzi ed in giudizio; rimane in carica tre anni. In caso di sua assenza o impedimento, le sue funzioni spettano al Vice-Presidente nominato dal Consiglio.
- 2) Il Presidente ha il compito di presiedere l'Assemblea nonché il Consiglio e di dare attuazione alle deliberazioni assunte da tali organi.

Art. 12 - IL RESPONSABILE MEDICO.

- 1) Il Responsabile Medico viene nominato dal Consiglio ed è la figura responsabile in materia sanitaria per tutte le attività legate alla salute delle persone accolte e ai relativi percorsi riabilitativi. Rimane in carica tre anni.
- 2) Il suo ruolo, purché coerente con le finalità e i progetti dell' "albero della vita", gode piena e totale autonomia funzionale. Partecipa al consiglio ma non ha diritto di voto.

Art. 13 - L'ASSISTENTE SPIRITUALE.

- 1) L'Assistente Spirituale è nominato dal Consiglio è il responsabile della vita spirituale dell'associazione e dei suoi membri. Rimane in carica tre anni.
- 2) Il suo ruolo e le modalità funzionali di esercitarlo, godono di piena e totale autonomia. Partecipa al consiglio ma non ha diritto di voto.

Art. 14 – IL COLLEGIO DEI PROBIVIRI.

- 1) Il Collegio dei Probiviri si compone di tre membri eletti dall'Assemblea tra cui è eletto il Presidente; rimangono in carica tre anni.
- 2) Il Collegio dei Probiviri ha la funzione di deliberare per la soluzione di vertenze in tutti quei casi in cui il suo intervento sia richiesto da un Associato o da un organo dell'Associazione.

Art. 15 - GRATUITÀ DELLE CARICHE ASSOCIATIVE.

Ogni carica associativa è ricoperta a titolo gratuito salvo i rimborsi previsti per gli Associati di cui al precedente art. 2.

Art. 16 – INTRASMISSIBILITÀ DELLA QUOTA SOCIALE

La quota sociale o contributo associativo, ad eccezione dei trasferimenti a causa di morte, è intrasmissibile e non rivalutabile.

Art. 17 – DIVIETO DI DISTRIBUZIONE DEGLI UTILI

E' fatto divieto di distribuire, anche in modo indiretto, utili o avanzi di gestione nonché fondi, riserve o capitale durante la vita della Associazione, salvo che le destinazioni o la distribuzione non siano imposti dalla legge.

Art.18 - DURATA E SCIoglimento DELL'ASSOCIAZIONE

- 1) La durata dell'associazione è illimitata
- 2) Lo scioglimento viene approvato in assemblea straordinaria con il voto favorevole di almeno $\frac{3}{4}$ degli associati, appositamente convocata dal Consiglio Direttivo, ovvero quando la convocazione è fatta con richiesta motivata da almeno un decimo degli associati.
- 3) Tutto il patrimonio esistente all'atto dello scioglimento dovrà essere devoluto, a favore di altra Organizzazione di Volontariato operante in analogo settore, meglio se iscritta al Registro del Volontariato così da dimostrare che il ricevente sia in possesso delle caratteristiche di Organizzazione di Volontariato.

Art. 19 – NORME RESIDUALI

Per quanto non espressamente previsto dal presente Statuto e dai Regolamenti interni, si fa riferimento alle norme del codice civile, della Legge 266/91 e sue successive modifiche ed integrazioni.

Il Presidente 



Il Vice-Presidente 